



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 303 del 3 aprile 2019

“Modificazioni al Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale”

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e i successivi decreti legislativi attuativi;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Piano di riordino dell’ANAC presentato dal Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il dPCM 1° febbraio 2016 di approvazione del Piano di riordino, registrato dalla Corte dei Conti il 10 febbraio 2016;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare l’art. 52-quater, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale, approvato dal Consiglio nell’Adunanza del 9 gennaio 2019, ed entrato in vigore il 1 gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni sospese ai sensi dell’articolo 65;



Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTA l'intesa relativa ai criteri economici per l'inquadramento del personale nell'ordinamento di cui all'art. 52-quater del decreto legge n. 50/2017, sottoscritta in data 20 dicembre 2018;

VISTO l'accordo sul Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, sottoscritto in data 15 gennaio 2019;

CONSIDERATO che il Consiglio nell'adunanza del 9 gennaio 2019 ha approvato il Regolamento "facendo salve le eventuali indicazioni del Consiglio di Stato e le intese con il tavolo sindacale";

VISTO il parere favorevole, con osservazioni, reso dal Consiglio di Stato, sez. cons. atti norm., 25 febbraio 2019, n. 506;

PRESO ATTO delle osservazioni effettuate da parte delle OOSS nel tavolo sindacale convocato in data 22 marzo 2019, in merito alle modifiche al testo del Regolamento esaminate dal Consiglio nella seduta del 13 marzo u.s.;

CONSIDERATO che nell'Adunanza del 3 aprile 2019 sono state approvate in via definitiva le modifiche al testo del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, recependo alcune osservazioni rese dal Consiglio di Stato e dalle OOSS;

DELIBERA

Al testo del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, approvato nell'Adunanza del 9 gennaio 2019, ed entrato in vigore il 1 gennaio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni :

Art. 1. Modifiche all'art. 2 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. All'articolo 2, comma 1, del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, le parole "se compatibili" sono sostituite dalle parole "se applicabili".



Autorità Nazionale Anticorruzione

Art. 2. Modifiche all'art. 3 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. All'articolo 3 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale è inserito, infine, il seguente comma : “ 6. Il Segretario Generale, - al quale è conferito un incarico amministrativo di vertice di livello dirigenziale generale - è individuato secondo le disposizioni del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, fra il personale di ruolo o fra soggetti esterni, comunque in possesso di specifiche e comprovate esperienze in ambiti di interesse dell'Autorità.”

Art. 3. Modifiche all'articolo 5 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. All'articolo 5 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, il comma 6 è così sostituito: “6. Il personale, già di ruolo o assunto a contratto nonché comandato presso l'Autorità, che abbia partecipato a concorsi risultandone vincitore, è esentato dal periodo di prova sempreché il servizio prestato presso l'Autorità sia stato di durata superiore al periodo di prova stesso.”

Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 8 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo capoverso, dopo la parola “privati” sono inserite le parole “o di soggetti pubblici” ;
- b) al comma 1, ultimo capoverso, dopo la parola “servizio” sono aggiunte le seguenti: “e risultano compatibili con il codice di comportamento di cui all'art. 7.”



Autorità Nazionale Anticorruzione

Art. 5. Modifiche all'articolo 9 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. All'articolo del 9, comma 1, del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale prima delle parole "le sanzioni disciplinari" sono introdotte le seguenti parole :“Le fattispecie,”;

Art. 6 Modifiche all'articolo 15 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. All'articolo 15, comma 1, del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, la lett. a) è sostituita dalla seguente : “ a) per il primo anno 26 giorni lavorativi, e comunque in proporzione al periodo di servizio ;”

Art. 7 Modifiche all'articolo 18 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1.All'articolo 18 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale i commi 5 e 6 sono soppressi.

Art. 8 Modifiche all'articolo 25 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. All'articolo 25 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 2 le parole “dagli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “dalle strutture cui sono preposti”.



Autorità Nazionale Anticorruzione

- b) Il comma 3 è soppresso.

Art. 9 Modifiche all'articolo 26 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. All'articolo 26, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dopo la parola “ professionale” sono inserite le seguenti “ con provvedimento motivato,”.

Art. 10 Modifiche all'articolo 28 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 28 del Regolamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 le parole “ concorso interno” sono sostituite dalle seguenti “procedura selettiva interna nei casi in cui la professionalità richiesta, per la sua specificità, sia in essa già rinvenibile”;

b) Al comma 2, al terzo capoverso, le parole “una riserva di posti, pari ad almeno il 30% dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “per il personale di ruolo una quota pari al 30% dei posti messi a concorso e, in ogni caso, non meno di una unità di personale.”

c) Il primo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: “Il concorso pubblico deve prevedere due prove scritte e un esame orale su materie individuate dall'Autorità, in relazione alle competenze ritenute necessarie per le posizioni bandite.”



Autorità Nazionale Anticorruzione

Art. 11 Modifiche all'articolo 31 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. All'articolo 31 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “Nei concorsi pubblici e nelle procedure selettive interne, il servizio eventualmente prestato presso l’Autorità, ove della durata di almeno 36 mesi, sarà specificamente valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio specifico in relazione ad ogni anno di servizio prestato.”

b) Al comma 2, le parole “ pari ad almeno il 30% dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo” sono sostituite dalle seguenti “ per il personale di ruolo, pari al 30% dei posti messi a concorso e, in ogni caso, non meno di una unità di personale.”.

Art. 12 Modifiche all'articolo 32 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. Al comma 10, primo capoverso, dell'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, dopo la parola “dirigente” e aggiunta la parola “generale”.

Art. 13 Modifiche all'articolo 33 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale la parola “dall’Autorità” è sostituita dalle parole “Consiglio dell’Autorità”.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Art. 14 Modifiche all'articolo 38 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 38 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, le parole “ e alle selezioni pubbliche per il livello iniziale della carriera direttiva” sono soppresse.
- b) Al comma 2, primo capoverso, la parola “concorsuali” è sostituita dalla parola “selettive”

Art. 15 Modifiche all'articolo 39 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 39 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, le parole “selezioni pubbliche per titoli ed esami” sono sostituite da “pubblici e nelle procedure selettive interne”
- b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il bando di concorso, potrà prevedere una riserva di posti per il personale di ruolo, pari al 30% dei posti messi a concorso e, in ogni caso, non meno di una unità di personale.”

Art. 16 Modifiche all'articolo 45 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. Al comma 2 dell'art. 45 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, la parola “concorsuali” è sostituita dalla parola “selettive”.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Art. 17 Disposizioni finali

1. E' approvato l'allegato testo coordinato del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, approvato nell'Adunanza del 9 gennaio 2019, ed entrato in vigore il 1 gennaio 2019, con le modifiche introdotte dalla presente delibera.

2. La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità insieme al testo coordinato del Regolamento.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 9 aprile 2019

Il segretario

Maria Esposito